

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN LOTTI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS ELETTRICI – ID 2861

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 88, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI – III TRANCHE

26) Domanda

Con riferimento alla procedura in oggetto, e più in particolare al paragrafo 10.1 dell’appendice A al Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che il sistema di ricarica dei veicoli per i sub-lotti 1.2, 2.1, 2.2, 4.1 e 5.1 e per il Lotto 3 di tipo a pantografo top-down o bottom-up costituisce opzione di prodotto e, per tale ragione, non risulta obbligatorio nella configurazione standard del veicolo.

RISPOSTA:

Si conferma, come specificato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico le opzioni di prodotto ‘Allestimento per ricarica pantografo bottom up’ e ‘Allestimento per ricarica pantografo bottom up’ sono oggetto di quotazione facoltativa in offerta economica.

27) Domanda

Con riferimento alla procedura in oggetto, e più in particolare al paragrafo 5.2.13 dell’appendice B al Capitolato Tecnico, si richiede di confermare se il veicolo offerto in gara possa essere dotato solo di alcuni sistemi aggiuntivi ivi richiesti, costituendo i medesimi opzione di prodotto specifica.

RISPOSTA:

Si ribadisce che i sistemi riportati al paragrafo 5.2.13 sono indicati a ‘titolo esemplificativo’. Trattandosi di opzioni di prodotto specifiche, l’Amministrazione fornirà il dettaglio in sede di Appalto Specifico.

28) Domanda

Con riferimento alla procedura in oggetto, e più in particolare al paragrafo 5.2.17 dell’appendice B al Capitolato Tecnico, si richiede di chiarire cosa si intende per “riprogrammazione (copia integrale) della mappatura delle centraline con i parametri forniti dal Costruttore”, in quanto sovente non è possibile per l’Amministrazione intervenire su parametri di programmazione dei veicoli.

RISPOSTA:

Trattandosi di opzione di prodotto specifica, l’Amministrazione fornirà in sede di Appalto Specifico il dettaglio relativo alla possibile riprogrammazione.

29) Domanda

Rif. Schema Accordo quadro ARTICOLO 18 – GARANZIE

Si legge

“OMISSIS

9. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare una garanzia definitiva di importo pari, sulla base di quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, del Codice, al 2% del valore del contratto esecutivo aumentato dei punti percentuali come individuati al paragrafo 23.2 del Capitolato d'Oneri”.

10. Le garanzie prestate nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, operano a far data dalla formalizzazione del singolo Contratto Esecutivo, per tale intendendosi la sua stipula, e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali come risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto”.

OMISSIS

22. Ai fini dello svincolo della garanzia definitiva prestata in favore delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà rilasciare, in favore delle stesse, una garanzia fideiussoria, di importo pari al 1% dell'importo dell'Ordinativo diretto di Fornitura (denominata “Garanzia di Lungo Periodo”) e di durata/validità pari al periodo intercorrente tra la data di esito positivo del “collaudo definitivo” e il decimo anno.

Rif. Schema Accordo quadro, ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI

4.Ciascun Contratto esecutivo, costituito mediante Ordinativo diretto di Fornitura o stipulato all'esito dell'Appalto Specifico, potrà avere una durata di anni 10 anni, OMISSIS

Si chiede di confermare che la garanzia definitiva prestata nei confronti delle amministrazioni contraenti - pari al 2% del valore del contratto esecutivo - non avrà durata per tutta la durata del contratto (10 anni) ma sarà svincolata alla data emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni (intendendo con detto termine esito positivo del verbale di collaudo definitivo da rilasciare alla scadenza della garanzia base contrattualmente pattuita), per poi essere sostituita dalla garanzia denominata “di lungo periodo” - pari all'1% dell'importo dell'Ordinativo diretto di Fornitura fino allo scadere del decimo anno - così come indicato al punto 22 dello schema di accordo quadro sopra menzionato.

RISPOSTA:

Si conferma.

30) Domanda

Con riferimento alla documentazione da presentare a comprova dell'offerta tecnica si chiede conferma di poter presentare documenti, quali omologazione e certificazioni relative al veicolo offerto, in lingua inglese, senza necessità di corredare tali documenti di traduzione giurata.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda risposta al quesito n.10.

31) Domanda

Con riferimento all'allegato "ID 2861 - AQ Autobus elettrici in acquisto - Allegato 6 Criteri di valutazione offerta tecnica" si chiede di chiarire se il protocollo trasmissione dati ITXPT e TIGR sia correlato direttamente al veicolo o agli apparati di bordo su di esso installati.

RISPOSTA:

Si chiarisce che il protocollo trasmissione dati ITXPT e TIGR, qualora offerto, dovrà essere correlato al veicolo offerto e, con riferimento agli apparati di bordo si rimanda a quanto riportato al paragrafo 13 – Impianti accessori dell'Appendice A al capitolato tecnico.

32) Domanda

Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro, suddiviso in lotti, ed avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus elettrici e in particolare con riferimento all'allegato 4 "FACSIMILE ALTRE DICHIARAZIONI" e all'allegato 11 "FACSIMILE DICHIARAZIONI DI CUI AL DPCM 187/1991" RILASCIATI ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 (Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) si chiede se è sufficiente allegare copia della carta di identità del legale rappresentante e/o certificazioni e/o dichiarazioni corredate dall'atto di notorietà che attesti la conformità della copia all'originale. In caso contrario, si chiede quale modalità venga ritenuta idonea ai fini della corretta produzione dei documenti.

RISPOSTA:

Si chiarisce che con riferimento agli Allegati 4 e 11 non è richiesta la presentazione di copie autentiche nelle forme previste dagli art. 18 e 19 del DPR N. 445/2000. Pertanto, è sufficiente la sottoscrizione ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

33) Domanda

In riferimento al Lotto 4 – Sub-Lotto 4.1 (CIG: B7C054FD5C) e, in particolare, ai contenuti dell'Allegato 6 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", si rileva che, a pagina 38 di 64, tra i criteri di valutazione è presente la voce "Protezione anticorrosiva del telaio". Si chiede di confermare se, ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo, sia considerata idonea, quale documentazione a comprova, una dichiarazione rilasciata dal costruttore dell'autobus attestante l'avvenuta protezione anticorrosiva, corredata da una sintetica descrizione delle principali fasi del relativo processo. In caso contrario, si chiede quale tipologia di documentazione venga ritenuta necessaria o idonea ai fini della corretta valutazione del criterio in oggetto."

RISPOSTA:

Si conferma che per la comprova del criterio n. 5 dell'Allegato 6 sarà ritenuta idonea una dichiarazione rilasciata dal costruttore dell'autobus attestante l'avvenuta protezione anticorrosiva corredata da una descrizione relativa al processo eseguito sul veicolo offerto, con riferimento all'offerta di trattamento anticorrosivo del telaio in bagno cataforetico.

34) Domanda

"In riferimento al Lotto 4 – Sub-Lotto 4.1 (CIG: B7C054FD5C) e, in particolare, ai contenuti dell'Allegato 6 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", si rileva che, a pagina 39 di 64, tra i criteri di valutazione è presente la voce "Sospensioni evolute". Si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del coefficiente previsto per la presenza di sospensioni anteriori a ruote indipendenti, possa ritenersi sufficiente la documentazione di

omologazione, nella quale è riportata la tipologia di sospensioni installate, pur senza specificare espressamente la caratteristica “a ruote indipendenti”, sebbene tale funzione sia riconosciuta e commercialmente dichiarata dal produttore. In caso contrario, si chiede quale tipologia di documentazione venga ritenuta necessaria o idonea ai fini della corretta valutazione del criterio in oggetto.”

RISPOSTA:

Con riferimento al criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica n. 7 non si conferma l'idoneità di documentazione a comprova dalla quale non si evinca la presenza della tipologia di sospensione offerta e la descrizione della funzione richiesta. Si ribadisce che, come riportato all'Allegato 6, viene ritenuta idonea come documentazione a comprova *“Originale o copia conforme della documentazione tecnica ufficiale del costruttore di detti dispositivi/del veicolo contenenti i dati di fabbrica (quali datasheet, ovvero schede tecniche del costruttore) attestante la presenza di suddetti dispositivi per il veicolo offerto e la descrizione della funzione richiesta”*.

35) Domanda

In riferimento al rilascio delle fidejussioni verso le singole amministrazioni a pag. 57 del “capitolato ed oneri” relativamente all' art. 117, si chiede di indicare entro quando vengono progressivamente svincolate, con l'indicazione della percentuale e della tempistica legata alla misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura fino al raggiungimento dell'80%.”

RISPOSTA:

Si rimanda all'art. 18 comma 10 e comma 14 dello Schema di Accordo Quadro.

36) Domanda

Soluzione equivalente accettabile. La specifica richiede che il parabrezza e i vetri laterali “debbano essere dotati di resistenza elettrica incorporata ed estesa su tutta la superficie o altra soluzione equivalente.” Potete cortesemente confermare se un sistema HVAC/climatizzazione del veicolo, con riscaldamento e flusso d'aria diretto verso i cristalli, possa essere considerato una soluzione equivalente accettabile? Interpretazione di “tutta la superficie”. La specifica fa riferimento alla copertura di “tutta la superficie.” Potete chiarire se tale requisito si riferisce esclusivamente a elementi riscaldanti incorporati nel vetro, oppure se anche un flusso d'aria riscaldato e uniforme sull'intera superficie del cristallo, fornito dal sistema HVAC, sia da considerarsi conforme?

RISPOSTA

Posto che, come riportato al par. 4.2 dell'Appendice A al capitolato tecnico la resistenza elettrica viene richiesta come dotazione per il finestrino autista e per la prima anta della porta anteriore (ove presente), saranno accettate quali soluzioni equivalenti dotazioni in grado di garantire la funzione richiesta in termini di rapidità e omogeneità su tutta la superficie dei predetti corpi vetrati.

37) Domanda

Si chiede di confermare se il modulo di localizzazione e navigazione GPS dovrà essere corredato da chiamata di emergenza da parte del conducente come riportato nel documento ‘Condizioni di Fornitura’ relativo all'Avviso di Preinformazione.

RISPOSTA

Si conferma che il modulo di localizzazione e navigazione GPS di cui al par. 13.5 dell'Appendice A al Capitolato Tecnico dovrà essere corredato da chiamata di emergenza da parte del conducente.

38) Domanda

Si richiede una precisazione in merito alla Vostra risposta alla domanda n. 18 dei chiarimenti. L'articolo 7.2 SOSPENSIONI del Capitolato Tecnico consente infatti di offrire un veicolo con sospensioni meccaniche. Tale possibilità è altresì prevista dal Reg. UN/ECE n.107/2010, nel quale si specifica che, per i veicoli con sospensioni meccaniche, non è richiesto l'abbassamento (kneeling). Si chiede pertanto conferma che, in linea con quanto sopra, i veicoli dotati di sospensioni meccaniche possano essere regolarmente offerti senza il sistema kneeling.”

RISPOSTA

Premesso che con riferimento ai Sub-Lotti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2, è prevista l'ammissibilità di veicoli dotati sia di sospensioni pneumatiche che di sospensioni meccaniche, si chiarisce che, la dotazione dispositivo di abbassamento/sollevamento e inclinazione laterale (kneeling) è da intendersi obbligatoria solo per i veicoli muniti di sospensioni pneumatiche, come previsto dal Reg.UN/ECE n.107/2010, indicato al par. 2.1 dell'Appendice A al Capitolato Tecnico.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott. Guido Gastaldon)